

Il diritto all'oblio nella delega per la riforma del processo penale

di *Federica Resta*¹

1. Il diritto alla deindicizzazione nella prassi attuale

L'art. 1, c. 25, l. 134/21 introduce, quale ulteriore criterio direttivo per l'esercizio della delega in materia di riforma del processo penale, la previsione secondo cui il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell'U.E. in materia di protezione dei dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati.

La norma mira garantire ad indagati o imputati, destinatari di provvedimenti favorevoli, una specifica **tutela al diritto "all'oblio"**, nella declinazione peculiare (ulteriore rispetto al diritto alla non ripubblicazione e al diritto alla rettifica e all'aggiornamento di notizie obsolete) del diritto al "delisting" o deindicizzazione (dis-associazione del nominativo del singolo a specifici contenuti *on-line*).

Anzitutto, il risultato cui mira la norma (sottrarre all'indiscriminata reperibilità in rete contenuti inerenti provvedimenti giudiziari favorevoli) è oggi realizzato (e non solo rispetto ai provvedimenti giudiziari citati: si pensi all'ordinanza cautelare revocata o alle condanne con beneficio della non menzione) **con la procedura di deindicizzazione** (attuativa dell'art. 17 Regolamento Ue 2016/679 e del *dictum* espresso dalla Cgue con sentenza Costeja c. Google Spain del 13.5.2014), secondo cui **il soggetto rivolge al motore di ricerca** un'istanza per dis-associare, determinati contenuti identificati con link alla fonte (es. articoli di cronaca giudiziaria), con i risultati emergenti da una ricerca condotta a partire dal suo nome. L'istanza può anche essere rivolta al sito-sorgente, laddove si voglia inibire l'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca esterni, a partire da una sola, specifica fonte.

Il gestore può, naturalmente, accogliere l'istanza o rigettarla. In attuazione della sentenza della CGUE del 24 settembre 2019 (C 136-2017), il gestore ha peraltro l'obbligo **di organizzazione della gerarchia delle notizie** in modo da rispecchiare la situazione giudiziaria attuale del soggetto, privilegiando dunque gli articoli aggiornati e ponendo in coda quelli più risalenti e fermi alla fase iniziale del procedimento penale.

In caso di rigetto dell'istanza, il soggetto ne rivolge una analoga all'**autorità giudiziaria ovvero al Garante per la protezione dei dati personali**, i quali possono ingiungere al motore di ricerca di disporre la dis-associazione del nome del ricorrente con i contenuti, così come puntualmente identificati in base alla fonte. Sulla necessità di individuazione dei contenuti, peraltro, Cass. civ., Sez. I, ord. 21 luglio 2021, n. 20861, ha affermato che "[...]

¹ Le opinioni qui manifestate sono espresse a titolo personale e non impegnano in alcun modo l'Autorità.



ai fini della determinazione del petitum mediato, la domanda di deindicizzazione esige la precisa individuazione dei risultati della ricerca che l'attore intende rimuovere, e quindi, normalmente, l'indicazione degli indirizzi telematici, o URL, dei contenuti rilevanti a tal fine, anche se non è escluso che una puntuale rappresentazione delle singole informazioni che sono associate alle parole chiave possa rivelarsi, secondo le circostanze, idonea a dare precisa contezza della cosa oggetto della domanda, in modo da consentire al convenuto, gestore del motore di ricerca, di apprestare adeguate e puntuali difese sul punto”.

Questa forma di tutela è **remediale, appunto, in quanto successiva** alla pubblicazione e **selettivamente rivolta ai soli contenuti** rispetto ai quali il giudice o il Garante (o in prima istanza lo stesso motore di ricerca) abbiano valutato sussistente un congruo bilanciamento tra diritto all'oblio e libertà di informazione, anche sulla base del contesto e della fonte (ad es. se giornalistica o no) in cui il contenuto è divulgato.

Lo stesso art. 17 del Regolamento Ue 2016/679, infatti, nel sancire i presupposti per l'esercizio del diritto alla cancellazione dei dati personali, comprende anche il diritto “alla libertà di espressione e di informazione”, configurato al par.3, lett.a) addirittura come limite interno del diritto stesso. La stessa giurisprudenza interna valorizza l'esigenza di bilanciamento del diritto all'oblio (come diritto al “ridimensionamento della propria visibilità mediatica” o di correzione della propria “biografia telematica²”) con il diritto di (e all') informazione. Rilevante, in tal senso, ad esempio, quanto affermato da Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15160 del 31/05/2021, secondo cui “*il diritto di ogni persona all'oblio, strettamente collegato ai diritti alla riservatezza e all'identità personale, deve essere bilanciato con il diritto della collettività all'informazione, sicché, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 Regolamento (UE) 2016/679, qualora sia pubblicato sul "web" un articolo di interesse generale ma lesivo dei diritti di un soggetto che non rivesta la qualità di personaggio pubblico, noto a livello nazionale, può essere disposta la "deindicizzazione" dell'articolo dal motore ricerca, al fine di evitare che un accesso agevolato, e protratto nel tempo, ai dati personali di tale soggetto, tramite il semplice utilizzo di parole chiave, possa ledere il diritto di quest'ultimo a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica, diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate*” (per l'esigenza di bilanciamento del diritto all'oblio con il diritto all'informazione, sia pur al di fuori del contesto telematico, v. Cass. Civile Sent. Sez. U n. 19681/2019).

Il carattere successivo e non preventivo della deindicizzazione è un **punto di caduta necessitato sulla base dei principi** sanciti dalla Cgue e sottesi al quadro normativo unionale in materia, fondati tanto sul **diritto all'oblio** (soprattutto rispetto a contenuti obsoleti perché superati dai fatti), quanto sul **divieto di un monitoraggio preventivo della rete da parte dei gestori**, che si avrebbe laddove il motore di ricerca dovesse inibire *ex ante* l'indicizzazione di determinati contenuti a prescindere dalla fonte e dal contesto e, dunque, in maniera del tutto indifferente al bilanciamento tra privacy e libertà di informazione di volta in volta realizzato.

² Corte di Cassazione, Sez. I - , ordinanza n. 15160 del 31/05/2021



**FONDAZIONE
LEONARDO**
Civiltà delle Macchine
UMANESIMO DIGITALE

L'unica forma di tutela preventiva sinora considerata dalla Cgue in questa materia riguarda contenuti "equivalenti" a quelli già oggetto di ordine giudiziale di rimozione perché illeciti (nella specie, si trattava di hate speech: sentenza 3 ottobre 2019 adottata nella causa C-18/18).

2. Prospettive

La norma di cui all'articolo 1, comma 25, della l. 134 introduce, dunque, un'ipotesi speciale di deindicizzazione di (dati personali contenuti in) provvedimenti giudiziari favorevoli, sancendo una presunzione (vedremo poi se assoluta o relativa) di meritevolezza dell'istanza di delisting, in ragione della sussistenza di un decreto di archiviazione, di una sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione emessi nei confronti dell'interessato.

La norma **non definisce l'oggetto della deindicizzazione**; se cioè esso riguardi **i soli provvedimenti giurisdizionali citati in sé ovvero, più genericamente, i dati** (giudiziari) **relativi al coinvolgimento dell'interessato nel procedimento penale** definito con i provvedimenti indicati.

In favore della prima ipotesi deporrebbe la collocazione sistematica dell'istituto, che la delega indica nelle norme sulla comunicazione della sentenza contenute nelle disposizioni di attuazione del codice di rito (è ragionevole ipotizzare ci si riferisca all'art. 154-ter., che tuttavia riguarda la comunicazione delle sole sentenze relative ai dipendenti pubblici). In tal modo, dunque, si sancirebbe (in capo al gestore del sito dell'a.g. in primo luogo), un obbligo di deindicizzazione del provvedimento giurisdizionale da attuarsi, probabilmente, con decreto del giudice in analogia a quanto disposto dall'art. 52, c.2, d.lgs. 196 del 2003, ulteriore e diverso rispetto all'eventuale provvedimento di oscuramento adottato ai sensi del medesimo art. 52.

Tale diritto alla deindicizzazione, se limitato al solo provvedimento giudiziale in sé, potrebbe anche ritenersi non condizionato al bilanciamento con il diritto all'informazione (garantito comunque dalla pubblicazione del provvedimento stesso sul sito dell'a.g., sia pur con sottrazione all'azione, sulla base di ricerche condotte a partire dal nome, dei motori di ricerca esterni e, forse, anche interni). In tal caso, infatti, al pari di quanto previsto ad esempio per i casi di oscuramento obbligatorio di cui all'art. 52, c.5, dlgs 196 del 2003, potrebbe ritenersi che il bilanciamento sia stato comunque già compiuto dal legislatore ex ante e che dunque la mera adozione di una delle decisioni considerate imponga, di per sé, un provvedimento di inibizione all'indicizzazione della decisione stessa.

Si tratterebbe, del resto, di una tutela (non remediale ma preventiva) compatibile con il bilanciamento tra principio di pubblicità dei provvedimenti giurisdizionali (che di per sé non impone anche l'indicizzazione), riservatezza e diritto all'informazione e si conformerebbe all'auspicio espresso dall'allora Presidente del Garante, Antonello Soro, già dal 2014 in una nota al Primo Presidente della SC di Cassazione.



La seconda ipotesi (ovvero la deindicizzazione, più in generale, dei dati contenuti nei provvedimenti giurisdizionali indicati) muterebbe notevolmente il quadro. Laddove, infatti, si intendesse attuare la delega riferendo la deindicizzazione ai dati giudiziari del singolo, relativi al procedimento penale definito con archiviazione o proscioglimento, si dovrebbe concepire il diritto non come incondizionato ma subordinato a un bilanciamento, da condursi in concreto, tra oblio e diritto all'informazione. Così inteso, il delisting potrebbe infatti riguardare potenzialmente ogni tipologia di contenuto, purché in qualche modo relativo all'imputazione o alla soggezione ad indagini dell'interessato.

In particolare, mentre sarebbe meritevole di deindicizzazione un articolo non aggiornato all'esito favorevole del procedimento ma fermo, ad esempio, al solo rinvio a giudizio, non altrettanto meritevole parrebbe un articolo che ricostruisca correttamente l'evoluzione della vicenda, fino al proscioglimento o all'archiviazione, tanto più se di interesse pubblico per la specifica questione sottesavi o la notorietà dei soggetti coinvolti.

In tal senso depone non solo il rinvio alla disciplina di protezione dati (che di per sé presuppone, allo stesso art. 17, p.2, lett.a) del Regolamento Ue 2016/679, anche il bilanciamento con il diritto all'informazione), ma anche il diverso contenuto accertativo dei provvedimenti considerati dalla norma, che accomuna esiti procedurali tra loro assai differenti (e ai quali forse avrebbe dovuto essere accomunata anche la sentenza di non doversi procedere, dal momento che secondo la CEDU, agli specifici fini della tutela reputazionale, gli esiti penali diversi dalla condanna si equivalgono³).

Inoltre, la tutela in esame si dovrebbe configurare come necessariamente remediale e non preventiva, non potendo concepirsi una generale inibizione all'indicizzazione di un qualsiasi contenuto, dovunque pubblica(bile) in rete, per il solo fatto di riferirsi a un procedimento penale favorevolmente conclusosi per l'indagato o l'imputato. Il riferimento, espressamente contenuto nella disposizione, a un "provvedimento" induce a ritenere che si voglia confermare la prassi vigente, secondo cui le istanze di deindicizzazione possono essere rivolte all'autorità giudiziaria. o al Garante per la protezione dei dati personali.

Delle due soluzioni ipotizzate, quella di portata realmente innovativa sarebbe la prima, dal momento che la seconda non farebbe che positivizzare (sia pur con riferimento ad un ambito specifico) la prassi già vigente, con la sola previsione di una presunzione di meritevolezza dell'istanza al ricorrere dei presupposti indicati (dunque, l'essere l'istante destinatario di un provvedimento di archiviazione, non luogo a procedere o assoluzione).

Il compito che ha davanti a sé la Commissione presieduta da Giovanni Canzio è, anche su questo punto, delicatissimo: sgombrare il campo dalle accuse ingiustificate di voler

³ Corte eur. dir. uomo, sez. III, sent. 20 ottobre 2020, Pasquini c. San Marino, ric. n. 23349/17,. Si consideri peraltro che il Garante accorda, ormai dal 2019 con prassi costante, la deindicizzazione anche a provvedimenti di condanna per i quali sia previsto il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale, non potendo la rete eludere il fine di reinserimento sociale perseguito con particolare forza con il beneficio stesso.



**FONDAZIONE
LEONARDO**
Civiltà delle Macchine
UMANESIMO DIGITALE

introdurre, con la norma in esame, una sorta di oblio di Stato e dimostrare, invece, che ben si possono coniugare diritto all'informazione e tutela della dignità personale.